

SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

(N. 202-B)
Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, RAMPA, CRAVERO, COSTA e BOMPIANI

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 aprile 1977

modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1977 (V. Stampato n. 1358) e unificato con il

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MORINI, ANDREONI, BARBA, BOFFARDI Ines, CIRINO POMICINO, DEL DUCA, FORNI, ORSINI Bruno, PRESUTTI, SAVINO, URSO Giacinto e ZUCCONI (V. Stampato n. 832)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1977*

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria

TESTO ERRATO

TESTO CORRETTO

Art. 1, *comma secondo*

Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.

Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.

Art. 5, *comma secondo*

A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge.

A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, numero 386, si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge.